Civile Ord. Sez. 6 Num. 3151 Anno 2016

**Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO** 

**Relatore: ACIERNO MARIA** 

Data pubblicazione: 17/02/2016

## ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17519-2013 proposto da:

COOPERATIVA CENTRO SCRIATTOLI SRL 01785020569, in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO FRANCIA 197, presso lo studio dell'avvocato PIERPAOLO CARBONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO NATALINO RATANO;

- ricorrente -

## contro

DI MARTINO RENATO, elettivamente domicialiato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'Avvocato PAOLO TORTELLI, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIANFRANCO DEL CORTO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente - 🤝

avverso la sentenza n. 3349/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 09/05/2013, depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l'Avvocato CARMELO NATALINO RATANO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

In ordine al procedimento iscritto al numero dil R.G. 17519 del 2013, è stata depositata la seguente relazione:

"Renato Di Martino veniva escluso dalla qualifica di socio dalla Cooperativa Centro Scriattoli (di qui in poi: la Cooperativa) con provvedimento della stessa società. Contestando la legittimità di tale provvedimento, deferiva la questione all'Arbitro unico Rag. Luigi Valentini, nominato dal Presidente del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Viterbo. L'arbitrato, di natura rituale, veniva celebrato nel contraddittorio delle parti, e si chiudeva con lodo che accoglieva la domanda del Di Martino, dichiarando l'illegittimità del provvedimento di esclusione.

Avverso il lodo rituale proponeva impugnazione ex art. 828 cod.proc.civ. (actio nullitatis) la Cooperativa, sostenendo:

- la violazione del principio del contraddittorio e dei principi generali in tema di procedura, per non aver l'arbitro assegnato correttamente i termini alle parti;
- la violazione di regole di diritto, trattandosi di arbitrato rituale, per non aver l'arbitro sospeso il giudizio ex art. 819 bis c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento penale avviatosi a seguito di denuncia presentata da Di Martino;
- la violazione della disciplina in materia di licenziamento disciplinare e di altre regole di diritto.



La Corte d'appello di Roma respingeva l'impugnazione sulla base delle seguenti considerazioni:

- non era rinvenibile alcuna violazione del principio del contraddittorio a danno della Cooperativa perché questa si era ampiamente difesa, anche in via istruttoria, con memorie successive alla scadenza dei termini che, secondo la ricorrente, non avrebbero rispettato il principio di cui all'art. 111, comma 2 della Costituzione;
- ad ogni modo, la Cooperativa non aveva sollevato l'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio contestualmente o subito dopo l'assegnazione dei termini in discussione, così rinunciando per acquiescenza all'eccezione;
- la mancata sospensione del procedimento arbitrale non poteva essere ritenuta illegittima per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo è venuto meno ex art. 35 l. n. 353 del 1990 l'obbligo della sospensione del processo civile in pendenza di giudizio penale salvo l'ipotesi prevista dall'art. 75 cod. proc. pen. In secondo luogo perché l'arbitro ha ritenuto irrilevante, implicitamente, la documentazione censurata con la querela di falso;
- la violazione della disciplina in materia di licenziamento disciplinare e di altre regole di diritto concretavano censure non proponibili innanzi alla Corte d'appello, in forza del divieto di cui all'art. 829, comma 3, c.p.c.

Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma proponeva ricorso per Cassazione la Cooperativa, affidandosi ai seguenti motivi:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 819 bis, comma 1, n. 2, c.p.c. (360, comma 1, nn. 3 e 5), per avere la sentenza della Corte territoriale giudicata legittima la mancata sospensione del procedimento arbitrale nonostante la proposizione di querela di falso relativa a documentazione fiscale rilevante ai fini della decisione arbitrale, e per

non avere né l'arbitro né la Corte d'Appello indicato le ragioni dell'insussistenza del rapporto di pregiudizialità idoneo a sospendere il procedimento arbitrale.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo (360, nn. 3 e 5) e motivazione contraddittoria, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili alcuni motivi di appello per contrasto col divieto di cui all'art. 829, comma 3, c.p.c, mentre la clausola compromissoria prevedeva "[...]le controversie affidate all'arbitro devono essere decise in via rituale secondo diritto[...]", e quindi autorizzava le parti a impugnare il lodo per violazione di regole di diritto anche attinenti al merito.

Renato di Martino notificava e depositava controricorso.

- 1. Il primo motivo è scindibile in due autonome censure.
- 1.1. Per quanto riguarda la censura circa l'illegittimità della mancata sospensione dell'arbitrato in ragione del rapporto di pretesa pregiudizialità esistente tra l'arbitrato e il procedimento attivato per la querela di falso, se ne rileva l'inammissibilità per difetto di specificità non essendo stata fornita alcuna indicazione in ordine ai documenti verso i quali si è rivolta la querela di falso.
- 1.2. Con riferimento all'altra censura avanzata nello stesso, la censura è inammissibile per quanto riguarda l'omessa motivazione nella decisione arbitrale in quanto oggetto del presente giudizio di legittimità è il provvedimento della Corte territoriale, e non il lodo arbitrale. In ordine all'omessa motivazione della pronuncia impugnata la censura è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale dato puntuale ancorché sintetica giustificazione della correttezza della soluzione arbitrale in ordine alla mancata sospensione del giudizio per la proposta querela di falso.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La previsione della clausola compromissoria richiamata dal ricorrente non si riferisce all'ambito d'impugnazione del lodo arbitrale, e conseguentemente all'applicabilità dell'art. 829 cod. proc. civ. (Cass. 6148 del 2012) ma alla tipologia di procedimento arbitrale, di natura rituale.

Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto".

La Corte letta la memoria di parte ricorrente (in part. Pag. 17/18) dispone la trattazione in pubblica udienza essendo stata rimessa da questa sezione alle S.U. con ordinanze interlocutorie n. 25039 del 2015, n. 25040 del 2015 e n. 25662 del 2015 la questione dell'applicabilità del novellato art. 829 cod. proc. civ. a clausola compromissoria negoziata prima del 2006 qualora il giudizio arbitrale sia stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 con riferimento all'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte,

dispone la trattazione della causa in pubblica udienza davanti la prima sezione in data successiva alla soluzione del contrasto rimesso alle S.U. Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015

Il Presidente